



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Linea di investimento 2.4 del PNRR Misura 1 componente 15 *“Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”*

INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO ED EX CONVENTO (PREFETTURA DI MATERA)

Lavori di “Consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa di San Domenico ed ex Convento, attuale sede della Prefettura di Matera sita in Piazza Vittorio Veneto a Matera”

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR – M1C15 - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO ED EX CONVENTO (PREFETTURA DI MATERA)

€ 6.450.000,00 CUP F16J22000060006

PREMESSE

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, **“PNRR”**), Con il Decreto del Segretario Generale n.455 del 07/06/22, sono assegnate le risorse destinate alla sicurezza sismica nei luoghi di culto e al restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, Investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

l’Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” dispone di risorse complessive pari a 800 milioni di euro, ripartite sulle seguenti linee di azione:

- 1) 240 milioni di euro per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili;
- 2) 250 milioni di euro per la realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC);
- 3) 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l’istituzione di un Centro Funzionale Nazionale (CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale;
- 4) 300 milioni di euro per la creazione di siti per il ricovero di opere d’arte attraverso la realizzazione di n. 5 depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali;

In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 1 Componente 3 (M1C3) e, in particolare, con riferimento alla milestone M1C3-15 relativa all’Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”, sono assegnate le risorse secondo la seguente ripartizione:

- Euro 240.000.000,00 destinati al finanziamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di n.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

257 luoghi di culto e torri/campanili;

➤ Euro 249.998.229,05 destinati al finanziamento degli interventi di restauro di n. 286 chiese del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC).

L'intervento oggetto del presente appalto si inserisce all'interno dell'Obiettivo 1, per il quale i fondi stanziati prevedono la realizzazione di **n. 257 interventi** di adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto e/o torri e campanili (ALLEGATO 1 del DSG 455 del 07/06/2022, proposta n° 6).

L'investimento ha i seguenti obiettivi:

- Realizzazione preliminare di una vasta azione di rilevazione e valutazione, da sviluppare sui territori e con l'implementazione di sistemi informativi di supporto e di gestione;
- riduzione significativa del rischio sul patrimonio culturale e specificatamente su luoghi di culto, torri e campanili;
- restituzione alle popolazioni di monumenti particolarmente rappresentativi dell'identità locale grazie a dinamiche di riappropriazione nelle comunità coinvolte, integrazione e coinvolgimento della popolazione giovanile attraverso il rilancio del senso di appartenenza alla comunità attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione su aspetti legati al benessere civile, alla tutela ambientale, al patrimonio culturale;
- innesco di processi di rilancio dell'economia, anche locale, grazie all'affiancamento di lavoratori altamente specializzati nel settore alle popolazioni giovanili disoccupate, all'aumento delle competenze per la gestione e manutenzione dei beni, all'aumento dell'attrattività dei territori per un turismo culturale di qualità;
- creazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale in grado di ridurre e mitigare i rischi connessi ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale, supportando e indirizzando le necessarie azioni di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze;
- garantire la sicurezza dei beni culturali attraverso la creazione di depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali. Questa attività permetterà di accelerare i processi di decommissioning e importanti interventi di archeologia industriale..

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR è un programma *performance based*, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle *milestone* e al conseguimento dei *target* entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Entro le date previste per ognuno degli Investimenti sopra indicati, pertanto, gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati e i target dovranno essere stati conseguiti, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato.

In merito alla governance il decreto del Segretario generale 20 gennaio 2022, n. 10, recante il «*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*» stabilisce all'art. 2, che per la realizzazione dell'**Investimento 1.3.**, la Struttura attuatrice è la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale (di seguito, "**Struttura attuatrice**"), del Segretariato generale del Ministero della Cultura che è Amministrazione titolare degli interventi



della **Missione 1, Componente 3** (di seguito, **“Amministrazione Titolare”**).

Alla luce di quanto sopra indicato, l'appalto, che sarà aggiudicato all'esito della presente procedura, è stato ricompreso negli interventi che sono finanziati e/o cofinanziati con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Pertanto, il presente Disciplinare è conforme alle specifiche disposizioni normative dettate per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati o cofinanziati con le predette risorse. Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (di seguito, **“DNSH”**), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), della parità di genere (cd. *Gender Equality*), di diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Si evidenzia come il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata abbia calibrato la scelta in merito, in generale, alla strutturazione della procedura di gara e, nello specifico, alla individuazione dei requisiti di partecipazione e ai criteri di valutazione, come di seguito indicato, tenendo altresì debito conto dei diversificati vincoli temporali di attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Unione Europea dettati dal PNRR. Il rispetto di tale termine, sulla scorta di quanto previsto dal PNRR, risulta di centrale importanza, essendo ad esso connessa la piena fruizione dei finanziamenti europei relativi agli investimenti da realizzare, alla luce di una situazione in cui è doveroso tener conto dell'elevata strategicità degli interventi, del rilievo anche economico della commessa e della ristrettezza dei tempi di realizzazione delle attività, in virtù delle negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea.

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, **“Disciplinare”**) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, **“Bando”**) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, **“Codice dei Contratti”**).

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

La presente procedura è stata indetta dal Segretariato regionale per la Basilicata.

La procedura è indetta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 71 e 50, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti. Il ricorso alla procedura aperta è motivato dall'intento di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. La procedura aperta, inoltre, risponde a specifiche esigenze di celerità, atteso che l'impiego della procedura negoziata senza bando, di cui al medesimo articolo 50, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, comporterebbe un aggravio delle tempistiche di affidamento determinato, in particolare, dalle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare nonché dall'impossibilità di ricorrere, in tale ipotesi, all'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti.



Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a quattro mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara, sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, **"Piattaforma Telematica"**), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://segretariatobasilicata.acquistitelematici.it/> (di seguito, **"Portale"**).

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://segretariatobasilicata.acquistitelematici.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel **"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"**, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il Segretariato si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, il Segretariato si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Segretariato si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

Il Segretariato si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

L'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. **"Do No Significant Harm"** (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. **Tagging**), della parità di genere (**Gender Equality**), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, **"CAM"**) di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, cui si rinvia.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 132 e 133 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

La sede legale del Segretariato si trova in Corso XVIII Agosto 1860, 85100 Potenza.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è l'arch. Francesco Longobardi, secondo quanto stabilito nel Decreto del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata n. 31 del 08 agosto 2024.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 *Oggetto e luogo di esecuzione*

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai **Lavori di "Consolidamento statico e miglioramento sismico della Chiesa di San Domenico ed ex Convento, attuale sede della Prefettura di Matera sita in Piazza Vittorio Veneto a Matera"**, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "**PFTE**") approvato, sub Allegato n. 1, al presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 44 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato con relativo atto richiamato nel Decreto del Segretariato Regionale per la Basilicata n. 17 del 22 maggio 2025

Ai sensi dell'articolo 44, co. 2, del Codice dei Contratti, tale scelta è motivata dall'obiettivo di contrarre i tempi stringenti imposti dal PNRR individuando con un'unica procedura di gara l'operatore economico affidatario della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Nell'appalto in parola tali fasi sono strettamente collegate tra di loro e giustificano un approccio attuativo unitario, che garantisca l'esecuzione dell'opera corretta, rapida e senza contrattempi, sulla base delle scelte tecniche- operative proposte dall'impresa appaltatrice attraverso la redazione del progetto esecutivo.

In questo modo, infatti, si ottimizza la sequenza tra attività progettuali ed esecutive - ottenendo unicità di responsabilità, e consentendo una visione globale e integrata di tutti gli interventi.

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- ✓ il servizio tecnico di **progettazione esecutiva** degli interventi, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti e della Sezione III dell'Allegato I.7 e dell'art.15, co. 2 dell'Allegato II.18 al Codice, sulla base dei PFTE, sub Allegato n. 1 al presente Disciplinare;
- ✓ il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- ✓ previa approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione di tutti i lavori, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato"), sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti esecutivi, sviluppati nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dai PFTE posti a base di gara.

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto della progettazione, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione dei PFTE, affinché i progetti risultino conformi al vigente quadro normativo.

Le opere devono intendersi "*compiute*", complete di noli, trasporti, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato. Nelle opere summenzionate sono, altresì, compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo in quanto le prestazioni richieste riguardano esclusivamente la categoria OG2

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 71240000-2 – Servizi di Progettazione, e al CPV 45454100-5 – lavori di restauro. Sono descritte entrambe le prestazioni nel Capitolato allegato al presente Disciplinare.

Il luogo di esecuzione dei servizi di progettazione, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà la sede dell'operatore economico, mentre l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto avverrà nel Comune di Matera, il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale e nel Capitolato,

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo dell'appalto

L'importo totale stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di **€ 4.707.381,50 (euro quattromilionisettecentosettetrecentottantunomila/50)**, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito nei due lotti, come di seguito specificato.



Tabella n. 1

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
	PROGETTAZIONE		
1	CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESIVO DEL CORRISPETTIVO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (65% del corrispettivo non soggetto a ribasso e 35% ribassabile)	€ 89.297,98	NON RIBASSABILE
		€ 48.083,52	RIBASSABILE
	LAVORI		
2	IMPORTO DEI LAVORI	€ 3.455.246,07	RIBASSABILE
3	COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	€ 1.114.753,93	NON RIBASSABILE
	TOTALE		
4	IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE COMPRESIVO DEL CORRISPETTIVO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (1+2)	€ 137.381,50	
5	IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (2+3)	€ 4.570.000,00	
6	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (4+5)	€ 4.707.381,50	

L'importo totale soggetto a ribasso, pertanto, è pari ad **€ 3.503.329,59 (euro tremilionicinquecentotremilatrecentoventinove / 59)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti,

Si precisa che l'importo di cui al numero 1 della Tabella n. 1 sopra riportata, ai sensi dell'articolo 41, co. 15-*bis* del Codice dei Contratti, presenta un importo non soggetto a ribasso pari al **65 per cento** dell'importo relativo ai corrispettivi professionali, ovvero **€ 89.297,98 (euro ottantanovemiladuecentonovantasette/98)** oltre IVA e oneri di legge se dovuti, e un importo assoggettabile a ribasso pari al **35 per cento** dell'importo relativo ai corrispettivi professionali, ovvero **€ 48.083,52 (euro quarantottomilaottantatre/52)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Si precisa, altresì, che l'importo di cui al numero 1 della Tabella n. 1 sopra riportata comprende il corrispettivo per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, pari a **€ 20.564,20 (euro ventimilacinquecentosessantaquattro/20)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

3.3 Importo relativo alla progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15 e 15-bis, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi per l'attività di progettazione sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, (**Calcolo corrispettivi**) sub Allegato n. 4 al presente Disciplinare.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

3.4 Importo relativo ai lavori

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di **€ 1.801.400,61 (euro unmilioneottocentounoquattrocento/61)**, pari al **39,418** % dell'importo dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla **Tabella n. 1** che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, i contratti collettivi applicati (verificabili sul sito www.cnel.it) sono:

- quelli rientranti nel **Settore – Edilizia, con codice categoria riportante la specifica “EDILI”**, classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012 o F015 o **F018** e con codici ATECO, individuati ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. a), dell'Allegato I.01 – “Contratti collettivi” del Codice dei Contratti, Ateco 1, F con Ateco 3, 43.3 e/o 43.9 e/o 41.2;
- quelli rientranti nel **Settore – Meccanici, con codice categoria riportante la specifica “METALMECCANICA/O/I”**, classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES **C011** e con codici ATECO, individuati ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. a), dell'Allegato I.01 – “Contratti collettivi” del Codice dei Contratti, Ateco 1, F con Ateco 3, 43.2.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

3.5 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, e indicate nella Tabella *infra* riportata, come di seguito specificato:



Tabella n. 2

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
LAVORI					
<i>Edifici e manufatti esistenti - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza.</i>	E.22	€ 2.517.032,75	I/d-e	55,08 %	1,55
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	€ 2.052.967,25	I/g	44,92%	0,90
VALORE TOTALE DELL'OPERA		€ 4.570.000,00			

3.6 Lavori

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato, sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4 e dell'articolo 133 del Codice dei Contratti, nonché delle previsioni di cui all'Allegato II.12 e all'Allegato II.18, al Codice dei Contratti, i lavori previsti per sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 3

LAVORI	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI SICUREZZA PSC (€)	IMPORTO ONERI SICUREZZA PSC (€)	IMPORTO TOTALE (€)	CLASSIFICA	% SUL TOTALE	QUALIFICAZIONE (OBBLIGATORIA/NON OBBLIGATORIA)	TIPOLOGIA (PREVALENTE/SCORPORABILE)
IMPORTO LAVORI								
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	OG2	€ 3.455.246,07	€ 1.114.753,93	€ 4.570.000,00	V	100%	OBBLIGATORIA	SCORPORABILE
TOTALE								
		€ 3.455.246,07	€ 1.114.753,93	€ 4.570.000,00				

Le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

3.7 Revisione dei prezzi

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che alterino la natura generale del contratto. In particolare, le clausole di revisione prezzi si attivano automaticamente quando si determina una variazione del costo dell'opera (lavori), in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice sintetico revisionale di riferimento per i lavori è quello definito analiticamente all'art. 4 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e determinato secondo le modalità previste in detto articolo.

L'indice di riferimento iniziale, in caso di appalto integrato, ai sensi della disciplina prevista all'Articolo 9 – dell'Allegato II.2-bis, viene fissato alla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico posto a base di gara e il ricalcolo del medesimo avviene in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo del richiamato Allegato II.2-bis.

La periodicità della verifica dell'indice come sopra identificato è quadrimestrale. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento dei lavori e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi, ai sensi e per gli effetti di quanto regolato dall'Art.8 dell'Allegato II.2-bis.

3.8 Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in ragione della natura specialistica dell'attività e dalla necessità di garantire l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. L'appalto è stato pertanto concepito pensando ad una visione complessiva attraverso un insieme organico di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dello stesso.

3.9 Clausola occupazionale prevista dal PNRR e/o PNC

3.9.1 Per i lavori

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, - e come meglio dettagliato nel Capitolato - nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad

esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al **17% (diciassette percento)** e al **28 % (ventotto percento)** delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere e/o generazionale nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dei **"LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI" I.E.SETTORE F – CODICE ATECO 2007 CIFRE: 43**, in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile e/o di occupazione giovanile inferiore alla media nazionale - ISTAT 2017: su un totale di 494.569,47 dipendenti nei lavori di costruzione specializzati, solo 57.331,24 sono dipendenti donne e ISTAT 2017: su un totale di 494.569,47 dipendenti nei lavori di costruzione specializzati, solo 114.965,428 sono dipendenti under 36 - di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile e di giovani.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile e/o di giovani rilevato nel settore delle LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI si attesta a circa **12% (dodici percento)** e al **23% (ventitré percento)**, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile e/o di giovani, prescritta dall'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile e/o di giovani rilevato dall'ISTAT (*i.e.* **12% (dodici percento)** e il **23% (ventitré percento)**). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile e/o di giovani nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne e/o giovani superiore di **5 (cinque) punti percentuali** al tasso di occupazione femminile e/o di giovani del 12% (dodici percento) e del 23% (ventitré percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante *"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*. Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato. Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3.9.2 Per i servizi di progettazione

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, l'Aggiudicatario, come meglio dettagliato nel Capitolato, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività

ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al **30% (trenta per cento)** delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) del Codice dei Contratti, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 41, co. 15-*bis* del Codice stesso, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a misura.

Tabella n. 4

ID	PRESTAZIONE CONTRATTUALE	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
		A MISURA	
SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI			
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 48.083,52	€ 89.297,98
2	LAVORI	€ 3.455.246,07	€ 1.114.753,93
(1+2)	TOTALE	€ 3.503.329,59	€ 1.204.051,91

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il Capitolato fa parte integrante del contratto. Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni è di **287** giorni naturali e consecutivi, come di seguito precisato:

- **30** giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a partire dalla formale comunicazione di avvio delle attività con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto o in caso di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge, secondo le modalità indicate nel Capitolato;
- **257** giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato II.14 per la ultimazione dei lavori.

Per ulteriori dettagli sullo sviluppo temporale, e sui termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione si rimanda al Capitolato. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 44, co. 5, del Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti.

In base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, l'Investimento 1.3 "*migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei*", della Missione 1 "*digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*" - Componente 3 - "*Cultura 4.0*" - Misura 1: "*patrimonio culturale per la prossima generazione*" [**M1C3 I-1.3**], del PNRR deve concorrere al soddisfacimento delle seguenti *milestone* e *target*: T2 2022/M1C3-11, T3 2023/M1C3-4, T4 2025/M1C3-5.

Si ricorda, al riguardo, che il PNRR, essendo un programma *performance based* e non di spesa, è condizionato al rispetto delle *milestone* e al conseguimento dei *target* entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato. Entro le date previste l'investimento sopra indicato, pertanto, gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati e i *target* dovranno essere stati conseguiti, per evitare di incorrere nella perdita dell'intero finanziamento assegnato.

5.1 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'articolo 126, co. 2, del Codice dei Contratti, in ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori e ai sensi dell'articolo 50, co. 5 del D.L. n.77/2021, per i progetti finanziati con i fondi PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea, qualora l'ultimazione finale delle opere avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto all'appaltatore è riconosciuto un premio, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato tramite PNRR, Linea di investimento 2.4 del PNRR Misura 1 componente 15 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)"

INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO ED EX CONVENTO (PREFETTURA DI MATERA)

finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, per un importo di € 6.450.000,00 (euro seimilioniquattrocentocinquantamila/00).

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del



D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- i. qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 8.3.2, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- ii. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto i. che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Progettisti Indicati**"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.3.2 e 8.7.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi. Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le prestazioni e le relative quote che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d), del medesimo Codice, sono tenuti ad **indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; **ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara**. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio **è escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine dalla Stazione Appaltante, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti **che abbiano partecipato in più di un R.T. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T. o consorzio ordinario**, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**") l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una



procedura concorsuale.

Si sottolinea ai sensi del presente disciplinare di gara che gli affidatari di incarichi di servizi di ingegneria e del servizio di progettazione del progetto posto a base di gara non possono essere affidatari del servizio posto in appalto del presente procedimento, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto le suddette attività.

ARTICOLO 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica la Domanda di Partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti compilando la sezione corrispondente alla modalità di partecipazione di seguito elencate

1. impresa singola;
2. consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
3. consorzio di imprese artigiane;
4. consorzio stabile;
5. raggruppamento temporaneo di imprese;
6. consorzio ordinario;
7. GEIE;
8. aggregazione tra imprese aderente a contratto di rete;

Si specifica che la compilazione della domanda di partecipazione non esime dalla compilazione del DGUE. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire al Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023.

La stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono

essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Segretariato Regionale del MIC per la Basilicata ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare:

- **il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione della Dichiarazione sub Allegato n. 6 al presente Disciplinare;**
- **[solo per i progettisti indicati costituiti in forma societaria] l'assenza del conflitto d'interesse a carico del titolare effettivo mediante la compilazione del modello sub allegato n. 7 al presente Disciplinare. Sono escluse dal rilascio della dichiarazione le associazioni di professionisti e gli studi associati in quanto privi di personalità giuridica.**

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti; (non c'è bisogno di dichiararlo?)
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

8.2 Requisiti di idoneità professionale

8.2.1 Per l'esecuzione dei lavori

Non è richiesto il possesso di alcun requisito di idoneità professionale.

8.2.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i Progettisti dovranno possedere i sottoindicati requisiti:



- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

In ogni caso, a pena di esclusione, i Progettisti che dovranno comporre il gruppo di progettazione (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- per la **progettazione restauro architettonico in E.22**, laurea in architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per la **progettazione strutturale in S.04**, laurea in ingegneria o in architettura, abilitazione professionali e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per il **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali.

All'interno della medesima Tabella 5 che segue, **per il solo caso in cui l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 8.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 8.3.2, per ciascuna figura professionale, è precisato:

- a) se sia possibile ricorrervi in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito *ad hoc* per l'appalto in oggetto prima della presentazione dell'offerta;
- b) se, invece, la figura professionale dovrà essere legata all'operatore economico mediante uno dei seguenti rapporti, anch'essi instaurati prima della presentazione dell'offerta:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti



del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Tabella n. 5

ID	PRESTAZIONE SPECIALISTICA	FIGURA RICHIESTA	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SI/NO)	NUMERO MINIMO DI UNITÀ PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA	POSSIBILE COINCIDENZA CON ALTRI SOGGETTI	NUMERO DI UNITÀ COMPLESSIVE
1	COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE	ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO ALLA SEZIONE A,	NO	1	SI con ID 2	4
2	PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA E.22	ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO ALLA SEZIONE A,	NO	1	SI, con ID 1	
3	PROGETTAZIONE NELLA CATEGORIA S.04	INGEGNERE O ARCHITETTO IN POSSESSO DI LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO ALLA SEZIONE A	NO	1	SI, con ID 1,2 solo se architetto	
4	PROGETTAZIONE SICUREZZA	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS. N. 81/2008	NO	1	SI, con ID 1,2,3, solo se architetto	

Le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico sono pari 4.

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, è possibile indicare per più prestazioni lo stesso soggetto ed è altresì possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti.

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione *"Dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi"* delle Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che compri la stessa.

Si ribadisce che i Progettisti Indicati quali componenti il Gruppo di Lavoro non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio

di progettazione né, in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i Progettisti Indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

8.3.1. Per l'esecuzione dei Lavori

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, e dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

- A. categoria **prevalente OG 2**, nella classifica **V**, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € **4.570.000,00**

La categoria di lavorazione è a qualificazione obbligatoria.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

8.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 40, co. 1-bis dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il Progettista indicato della progettazione, dovrà aver svolto **nei dieci anni antecedenti** la data di indizione della gara, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, sia a favore di soggetti pubblici che di soggetti privati, per un importo totale non inferiore a **0,4** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nelle Tabelle che segue:

Tabella n. 6

Requisiti di capacità tecnica e professionale				
CATEGORIA D.M. 17/06/2016	CATEGORIA L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto
E.22	I/e	1,55	€ 2.517.032,75	€ 1.006.813,10
S.04	I/e	0,9	€ 2.052.967,25	€ 821.186,90

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alla categoria **EDILIZIA**, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico non possenga i requisiti prescritti per i progettisti, l'operatore economico stesso, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà indicare i progettisti in possesso dei requisiti suddetti (c.d. Progettisti Indicati).

8.4 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. c), del Codice dei Contratti e dell'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici e, se ne ricorrono i presupposti, i Progettisti Indicati, che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. H, del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici e, se ne ricorrono i presupposti, i Progettisti Indicati, devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto H dell'articolo 14.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice

delle Pari Opportunità.

8.6 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 3) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dal Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata;
- 4) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 5) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 6) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 7) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- 8) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://segretariatobasilicata.acquistitelematici.it/>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dal Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 9) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- 10) di autorizzare il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica **certificata** dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;



- 11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 12) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 13) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 14) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 15) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 16) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
- 17) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 18) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a al Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 19) di impegnarsi a fornire al Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 20) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 21) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 22) dichiara di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 24) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 25) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 26) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- 27) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, co. 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- 28) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti contenuti nella documentazione progettuale, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256;
- 29) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del



subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nel Capitolato e nello Schema di contratto, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 3.9 del presente Disciplinare;

- 30) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR/PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- 31) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara finanziate con le risorse del PNRR/PNC, ai sensi dell'articolo 47, co. 6, del D.L. n. 77/2021, per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del medesimo D.L. n. 77/2021;
- 32) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. n. 77/2021;
- 33) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. n. 77/2021;
- 34) di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Disciplinare;
- 35) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 36) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 37) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR/PNC;



- 38) di autorizzare il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-*bis* del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 39) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- 40) qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, IV periodo, per le ragioni indicate nella domanda di partecipazione.

8.7 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento e/o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.7.1 Requisiti di ordine generale – Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese

artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione, quali Progettisti Indicati, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4.

8.7.2 Requisiti di idoneità professionale

8.7.2.1. Per i lavori

Non è richiesto il possesso di alcun requisito di idoneità professionale.

8.7.2.2. Per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.2.2, lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, quali Progettisti Indicati, dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2.2 del presente Disciplinare.

8.7.2.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

8.7.2.4. Per l'esecuzione dei Lavori

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti e nell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

I suddetti consorzi dovranno indicare le **quote di esecuzione** assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e. Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in gioco (articolo 9 della Costituzione), per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da "giustificati motivi" - e in aderenza a quanto operativamente previsto dall'articolo 9, co. 4, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa.

Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento.

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del *favor participationis*.

Per la qualificazione delle imprese consorziate eventualmente designate, non è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti, come indicato nel successivo articolo 9 del presente Disciplinare.

8.7.2.5. *Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione etc:*

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dal **Gruppo di Lavoro** nel suo complesso. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai progettisti.

A pena di esclusione, nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

8.7.2.6. *Ulteriori dichiarazioni*

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.6 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132, co.2, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti NON è ammesso.

ARTICOLO 10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, commi 1 e 2, e 106, co.1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (DUEpercento) **dell'importo dei lavori**, così come meglio specificato nella seguente tabella:

Tabella n. 7

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA	
A	€ 91.400,00

La richiesta della garanzia provvisoria è motivata in considerazione della tipologia e specificità della presente procedura, che, incidendo su beni culturali sottoposti a tutela, comporta la necessità che le offerte formulate da parte degli operatori economici siano connotate da serietà, certezza ed affidabilità, evitando, al contempo, ogni comportamento non

collaborativo o dilatorio che possa determinare un aggravio delle tempistiche di affidamento, con inevitabili ripercussioni negative anche sulla successiva esecuzione dell'appalto.

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a. da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'articolo 53, co. 4-*bis* del Codice dei Contratti, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, co. 8 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo *"Schema Tipo"* sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata al Segretariato Regionale del Ministero della cultura per la Basilicata – (C.F. : 96036060760);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato dal Segretariato, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet dedicato da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante ritiene opportuno che l'operatore economico proceda alla visita dei luoghi di intervento, in ragione della necessità di acquisire preliminare contezza delle criticità e/o problematiche legate alla peculiarità dei luoghi stessi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa richiesta da inoltrare, entro la scadenza indicata presente disciplinare, tramite la piattaforma telematica nell'apposita area "Messaggi". La richiesta dovrà avere per oggetto il seguente testo: "Matera, intervento messa in sicurezza chiesa San Domenico ed ex convento, richiesta sopralluogo".

La stazione appaltante provvederà a concordare la data del sopralluogo con i soggetti che ne abbiano fatto richiesta con la direzione lavori arch. Marcella Gravela.

ARTICOLO 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

In relazione al servizio di progettazione, è comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché la redazione grafica degli elaborati progettuali, degli elaborati specialistici e di dettaglio



e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett.

d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Il subappaltatore è, altresì, tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (cd. *Gender Equality*), di diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.9 del presente Disciplinare;
- [eventuale, se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)] l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il contributo dovuto dall'operatore economico è pari ad € 165,00 (euro centosessantacinque/00).

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità dell'offerta**. Il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG

indicato dall'operatore economico mediante copia della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, allegata anche senza sottoscrizione digitale

Il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata accerterà l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE.

In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della copia della ricevuta del pagamento.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, di cui si allega Guida della piattaforma di E-Procurement sub Allegato n. 5, consentirà all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

redatta secondo il modello allegato. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo

B. DGUE

Il DGUE sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecuttrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere integrato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi (vedi lett. D, ed E));
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane dovranno essere indicate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascuna consorziata indicata (c.d. quote di esecuzione).

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e altresì da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E;
- ii. essere integrato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti (vedi lett. D), nel quale siano **specificate le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo



68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

L'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i, di cui alla successiva lettera l, del presente articolo.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto che non fanno parte del proprio staff di progettazione (c.d. *Progettisti Indicati*), l'operatore economico dovrà compilare il DGUE per sé secondo le modalità sopra riportate, mentre per i Progettisti indicati dovrà allegare la **dichiarazione di cui al successivo punto J** resa secondo il modello sub Allegato n. 6 al presente Disciplinare, firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla Domanda di partecipazione: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"*, mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG, con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate;



- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata sarà tenuto agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

D. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

E. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE B), C) E D) E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

F. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una



scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

G. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

H. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante copia della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, allegata anche senza sottoscrizione digitale.

I. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici e, se ne ricorrono i presupposti, i Progettisti Indicati, che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici e, **se ne ricorrono i presupposti, i Progettisti Indicati**, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

J. DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I



L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello sub Allegato n. 7 al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- i. operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico;
- ii. operatore economico singolo con Progettista Indicato: da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico e da parte del titolare/i effettivo/i del Progettista Indicato qualora questi sia costituito in forma societaria;
- iii. R.T.I., G.E.I.E. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della Mandataria o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;
- iv. R.T.I., G.E.I.E. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, con Progettista Indicato: da parte del/i titolare/i effettivo/i della Mandataria o consorziata capofila, da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata e da parte del titolare/i effettivo/i del Progettista Indicato qualora questi sia costituito in forma societaria;
- v. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- vi. consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, con Progettista Indicato: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio, da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e da parte del titolare/i effettivo/i del Progettista Indicato qualora questi sia costituito in forma societaria;

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

K. DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il modello sub Allegato n. 6 al presente Disciplinare, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato e firmato digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:



Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	ALLEGARE
B	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	ALLEGARE



C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
D	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
E	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), C) E D) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
F	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
G	GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE FIDEIUSSIONE	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
H	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
I	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	ALLEGARE SE OCCUPA OLTRE 50 DIPENDENTI (VALIDO ANCHE PER I <u>PROGETTISTI INDICATI</u> , se ne ricorrono i presupposti)
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	



		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	
J	DICHIARAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUATO OPERATORE ECONOMICO <u>SINGOLO CON PROGETTISTA INDICATO</u>: DICHIARAZIONE DA PARTE DEL TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELL'OPERATORE ECONOMICO E DA PARTE DEL TITOLARE/I EFFETTIVO/I DEL PROGETTISTA INDICATO QUALORA QUESTI SIA COSTITUITO IN FORMA SOCIETARIA R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA CAPOFILA E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZI ORDINARI, COSTITUITI O COSTITUENDI, <u>CON PROGETTISTA INDICATO</u>: DOCHIATAZIONE DA PARTE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA CAPOFILA, DA PARTE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA E DA PARTE DEL TITOLARE/I EFFETTIVO/I DEL PROGETTISTA INDICATO QUALORA QUESTI SIA COSTITUITO IN FORMA SOCIETARIA CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	ALLEGARE



		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CON PROGETTISTA INDICATO: DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUN TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E DA PARTE DEL TITOLARE/I EFFETTIVO/I DEL PROGETTISTA INDICATO QUALORA QUESTI SIA COSTITUITO IN FORMA SOCIETARIA	
K	DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti Indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti e, pertanto, non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 9, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato:

Tabella n. 9

RELAZIONE UNICA			
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max) Incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari.	Limiti editoriali
A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	A.1	1	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
	A.2	1	
	A.3	1	
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA E PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI	B.1	2	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
	B.2	1	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
	B.3	2	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
C - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO E MODALITA' REALIZZATIVA	C.1	2	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
	C.2	2	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
D - GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE C.A.M.	D.1	1	• formato: A3 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR	E.1	1	• formato: A4 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
	E.2	1	• formato: A4 • font: arial • font size: 11; - interlinea: 1,5.
Totale pagine A4		2	
Totale Pagine A3		13	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (escluso copertina, indice se presenti)		15	

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:



- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, e entro il numero massimo di pagine indicate, copertina esclusa, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato.

Si precisa che il contenuto delle **pagine successive al limite massimo** indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richiesta di oscuramento**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica riferita è quindi riepilogata come segue:



Tabella n. 10

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 9)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA OSCURATA		

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 100 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, nella Dichiarazione di Offerta Economica dovrà:

- inserire, **a pena di esclusione**, nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE RELATIVO AI LAVORI offerto, che verrà applicato ai lavori**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 12 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO PER I LAVORI, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO PER I LAVORI; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA PER I LAVORI"**, che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO PER I LAVORI; il predetto importo dovrà essere in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati all'articolo

3.2.2 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di



dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata;

- iv. inserire, **a pena di esclusione**, il **RIBASSO PERCENTUALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI offerto, che verrà applicato ai servizi tecnici nei limiti della quota parte ribassabile, pari al 35%**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 3 della Tabella n. 12 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO PER I SERVIZI TECNICI, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- v. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
- a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - d. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - e. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata e l'Ente Aderente;
 - f. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:
 - **per l'esecuzione dei lavori**, una quota pari almeno al 17% e al 28% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
 - **per l'esecuzione dei servizi di progettazione**, una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la



realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

g. per i lavori, ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:

- garantire l'applicazione dei CCNL di settore indicati negli atti di gara con riferimento ad ogni prestazione prevista ovvero, in alternativa, ad indicare il o i differenti contratti collettivi applicati;
- in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
- in caso di applicazione di uno o più CCNL diversi da quelli indicati dal Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato dal Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata all'articolo 3.2 del presente Disciplinare;
- a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si rappresenta che l'offerta economica non dovrà essere sottoscritta né dai soggetti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della qualificazione SOA in progettazione e costruzione, né dai Progettisti Indicati poiché gli stessi non sono considerati quali operatori economici concorrenti.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.



B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, punto v, paragrafo g).

La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguentelink:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono la documentazione economica sono, quindi, riepilogati come nella tabella che segue:

Tabella n. 11

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
D	[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO] a. RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI b. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 5 "Guida alla Piattaforma di E-Procurement".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, co. 15-*bis* del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 12

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	88
2	Offerta economica LAVORI	10
3	Offerta economica SERVIZI TECNICI	2

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:



Tabella n. 13

ID.	CRITERI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
OFFERTA TECNICA			
A	A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un numero massimo tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e che siano attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (ID opere E.22 - S04) di cui all'allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 come recepito dall'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Si riterranno migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha svolto servizi che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico e funzionale. In particolare, i servizi presentati saranno valutati con riferimento ai seguenti elementi:			
A.1	Servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi su edifici vincolati con destinazione pubblica (1 servizio)	5	10
Il concorrente dovrà produrre, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, la documentazione utile ad illustrare <u>un intervento</u> significativo svolto, <u>appartenente alla stessa classe e categoria E.22 o S.04</u>, che sia attinente alle opere oggetto di affidamento per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara. Si riterranno più adeguate le offerte nelle quali si dimostri che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano edilizio, tecnologico e funzionale, abbiano soddisfatto esigenze analoghe a quelle prefissate dalla stazione appaltante per l'intervento oggetto.			
A.2	Servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi su edifici con destinazione pubblica localizzati in contesti storici (1 servizio)	3	
Il concorrente dovrà produrre, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, la documentazione utile ad illustrare <u>un intervento</u> significativo svolto, <u>anche non appartenente alla stessa classe e categoria E.22 o S.04</u>, ma che sia attinente alle opere oggetto di affidamento per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara. Si riterranno più adeguate le offerte nelle quali si dimostri che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano edilizio, tecnologico e funzionale, abbiano soddisfatto esigenze analoghe a quelle prefissate dalla stazione appaltante per l'intervento oggetto.			
A.3	Servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi su edifici religiosi (chiese, conventi, etc.) vincolati (1 servizio)	2	
Il concorrente dovrà produrre, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, la documentazione utile ad illustrare <u>un intervento</u> significativo svolto, <u>anche non appartenente alla stessa classe e categoria E.22 o S.04</u>, ma che sia attinente alle opere oggetto di affidamento per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara. Si riterranno più adeguate le offerte nelle quali si dimostri che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano edilizio, tecnologico e funzionale, abbiano soddisfatto esigenze analoghe a quelle prefissate dalla stazione appaltante per l'intervento oggetto.			



B	B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA E PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI		40	
	<i>Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta inerente allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo, delle indicazioni declinate nel PFTE, e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.</i> <i>In particolare, saranno valutate le modalità di esecuzione del servizio con riguardo ai seguenti elementi:</i>			
	B.1	Modalità operativa di realizzazione degli interventi		10
	Con specifico riferimento agli interventi previsti, sarà attribuito un maggior punteggio alle strategie operative che, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente e dagli elaborati di progetto, siano volte all'incremento ed alla valorizzazione dei seguenti aspetti: • strategie efficaci ed innovative nella realizzazione delle diverse fasi esecutive degli interventi, che consentano maggiore efficienza degli stessi, in termini di durata e di conseguente differimento nel lungo termine di nuovi interventi; • attenzione alle esigenze funzionali e distributive degli ambiti di intervento, che tengano conto dell'articolazione di spazi di lavoro/di pubblica fruizione, in coerenza con i percorsi di flusso dei vari utenti, così come di tutela dei beni. Saranno, inoltre, valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.			
	B.2	Adeguatezza della struttura organizzativa in relazione alla capacità tecnica dei <u>professionisti</u> e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto		5
	Il concorrente dovrà indicare i professionisti personalmente responsabili ed eventuali risorse aggiuntive al gruppo di lavoro a vario titolo coinvolti durante la fase esecutiva e la descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alla capacità tecnica acquisita durante lo svolgimento di esperienze analoghe all'oggetto del contratto. Saranno ritenute migliori le soluzioni proposte, in termini di struttura tecnico-organizzativa, che il concorrente intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi, dando evidenza della consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali impiegate per lo sviluppo e la gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto.			
	B.3	SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE MIGLIORATIVE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI SULLE MURATURE ANTICHE.	25	
	Il concorrente dovrà esplicitare le soluzioni che si intende proporre al fine di migliorare gli interventi sulle murature antiche. Saranno valutate positivamente proposte che, nel rispetto degli obiettivi e degli interventi progettuali, garantiscano mediante il ricorso a tecniche e pratiche innovative - la qualità attesa dei risultati.			



C	C - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO E MODALITA' REALIZZATIVA		29	
	C.1	Organizzazione del cantiere e gestione delle interferenze		20
	Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle lavorazioni previste dal progetto di fattibilità tecnico economico e alla natura dei luoghi, la propria proposta relativa all'organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative. La documentazione sarà valutata con particolare riferimento alle esigenze di: - ottimizzazione dell'organizzazione delle attrezzature di cantiere, con particolare riferimento alla dislocazione delle diverse aree di intervento; - ottimizzazione degli spazi di manovra, finalizzati allo stoccaggio e al deposito a piè d'opera, per la movimentazione del materiale in ingresso e in uscita dal cantiere, con riferimento all'accessibilità al sito di intervento, agli orari e alla presenza del personale della Prefettura; - migliore organizzazione delle fasi lavorative, intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, e gestione contemporanea dei cantieri; - monitoraggio e controllo del cantiere adottando sistemi tecnologici avanzati per la gestione, il monitoraggio e il controllo del cantiere anche con sistemi remoti e <i>friendly</i>, anche in funzione delle interferenze (maestranze, mezzi meccanici etc.) derivanti dalla compresenza delle maestranze delle ditte esecutrici e dei fruitori del complesso; - ridurre l'inquinamento acustico del cantiere nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Saranno ritenute migliori le offerte che prevedano soluzioni tecniche e/o organizzative volte ad assicurare rapidità ed efficienza di esecuzione degli interventi, garantendo i più elevati standard di sicurezza.			
C.2	Struttura operativa del cantiere	9		
Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto posto a base di gara, la natura e la consistenza dell'organigramma di commessa, dando evidenza di qualità, esperienza e numero di maestranze che saranno effettivamente impiegate nell'esecuzione delle opere del presente appalto. Saranno ritenute migliori le offerte che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse e competenze messe in campo dal concorrente in funzione della natura delle lavorazioni previste, all'organizzazione delle squadre, sia ai fini dell'ottimizzazione dei tempi e dei processi sia in termini di qualità tecnica delle opere da realizzare.				
D	D.1	Gestione ambientale del cantiere C.A.M.	3	
Il concorrente dovrà descrivere i criteri che adotterà nella scelta delle soluzioni architettoniche, e costruttive, dei materiali, delle tecniche e tecnologie che conducano alla ottimizzazione del progetto nel rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) in termini di progettualità attenta all'intero ciclo di vita delle opere. Sarà attribuito maggior punteggio alle proposte che dimostrino la maggiore coerenza tra la concezione progettuale complessiva e le esigenze di riduzione degli oneri manutentivi e gestionali per la Stazione Appaltante.				



E - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR		
E.1	Strumenti di conciliazione di vita-lavoro per l'impresa esecutrice dei lavori	3
Il concorrente dovrà indicare strumenti specifici di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro che adotta per i propri dipendenti, nonché eventuali modalità innovative di organizzazione lavorativa che prevedano: 1. <i>part-time</i>, aspettativa per motivi personali; 2. integrazione economica, <i>benefit</i> di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; 3. adesione a <i>network</i> territoriali per la parità e individuazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. <i>diversity manager</i>). In particolare, sarà attribuito un punteggio da 0 a 3 punti, assegnando un punto per ciascuno dei predetti strumenti che il concorrente dichiara di attuare nel rispetto delle clausole premiali previste dal PNRR.		
E.2	Pari opportunità generazionale e di genere per l'impresa esecutrice dei lavori	3
Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo efficace e concreto un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile, già presenti in organico all'atto di presentazione dell'offerta, per l'esecuzione degli interventi del presente Appalto. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che è coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per l'esecuzione dell'intervento.		

OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E)		88
------------------------------------	--	----

OFFERTA ECONOMICA (F)		
F.1	Ribasso percentuale lavori	10
F.2	Ribasso percentuale servizi tecnici	2
OFFERTA ECONOMICA TOTALE (F)		12
OFFERTA TOTALE		100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [w_i * v_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

- coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione **A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, D.1, E.1, E.2**);
- coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione **E.1**)
- coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica, ribasso percentuale relativo ai lavori: elementi di valutazione **F.1**).
- coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica, ribasso percentuale relativo ai servizi tecnici: elementi di valutazione **F.2**).

Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri **A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, D.1, E.1, E.2**), di cui alla summenzionata lettera A., tali coefficienti saranno determinati da ciascun Commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della Commissione come segue:

Tabella n. 14

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7



PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub-criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri **A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, D.1, E.1, E.2.**

Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** relativi al sub-criterio **E.1 (offerta tecnica)**, di cui alla summenzionata lettera B., essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "Criteri motivazionali ed elementi di valutazione" relative a detto sub-criterio.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Per i coefficienti V_{ai} di **natura quantitativa** relativo al sub-criterio **F.1 (offerta economica-ribasso percentuale relativo ai lavori)**, di cui alla summenzionata lettera C., sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1; Valore

R_a = (ribasso percentuale sul prezzo dei lavori) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo dei lavori) dell'offerta più conveniente;

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale relativo ai Lavori indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio F.1.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

Per i coefficienti V_{ai} di natura quantitativa relativo al sub-criterio F.2 (offerta economica-ribasso percentuale relativo ai servizi tecnici), di cui alla summenzionata lettera D., sarà applicata la seguente formula:

per $R_a < R_{med}$

per $R_a \geq R_{med}$

dove:

$$V_{ai} = (R_a / R_{med})^\alpha \quad V_{ai} = 1$$

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a); R_{med} = Media dei ribassi offerti in sede di gara;

α = coefficiente pari a 0,3

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio F.2.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondato alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

ARTICOLO 16 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei

Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “MESSAGGI”.

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area “MESSAGGI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “*screenshot*” da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 5 “Guida della Piattaforma E-Procurement”.

ARTICOLO 17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo

rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.9 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, **si procede all'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18 TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	22/07/2025 – ore 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	10/07/2025 - ore 12:00
TERMINE RICHIESTA SOPRALLUOGO	10/07/2025- ore 12:00
APERTURA DELLE OFFERTE	22/07/2025 - ore 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://segretariatobasilicata.acquistitelematici.it/>

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte del Segretariato di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le **sedute** si svolgeranno **in modalità telematica** attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, il Segretariato potrà richiedere, con atto motivato, il **differimento del termine di validità**

dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La **Commissione** sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti. La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti del MiC in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra altri funzionari del MiC..

Il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza ex articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La **procedura** di gara sarà **dichiarata aperta**, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata **si riserva la facoltà** di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'**articolo 107, co. 3**, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla **verifica** delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella **Documentazione amministrativa**.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- I. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- II. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;

- III. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

Qualora il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata si sia avvalso della **facoltà** di cui all'**articolo 107, co. 3**, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente **collocatosi primo in graduatoria**, sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata effettuerà nei confronti del solo soggetto collocatosi primo in graduatoria la **verifica dei costi della manodopera** qualora lo stesso abbia indicato un importo per i predetti costi inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara. Tale verifica sarà condotta mediante la richiesta di appositi giustificativi.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la **congruità delle offerte** è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'**offerta tecnica**, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'**offerta economica** sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti, per il solo ribasso costituente l'offerta economica riferita alla quota dei lavori, un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che, in relazione all'individuazione dell'offerta economica potenzialmente anomala, non si tiene conto del ribasso offerto per la quota della progettazione, attesa nel caso di specie l'esiguità dell'importo oggetto di ribasso, in applicazione dell'art. 41, co. 15- *bis* del Codice dei Contratti.

Il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP **richiede** al concorrente la presentazione, per iscritto, delle **spiegazioni** (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento delle Spiegazioni presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, **esamina le Spiegazioni** fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, le **offerte** che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, **inaffidabili** e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la

migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata verificherà dal suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti, in conformità all'Allegato I.01 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la **proposta di aggiudicazione** al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione **esaminerà la proposta** per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, il RUP avvierà le **verifiche sul possesso dei requisiti** in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno **escluse** le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-bis, del Codice dei Contratti.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione predetta, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali **Richieste di oscuramento** menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il **termine per impugnare** il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'**offerta** dell'aggiudicatario sarà **irrevocabile** fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'**esecuzione del contratto** può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, co. 2 e 55, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione come stabilito dall'articolo 55, co. 1, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 117 co. 1, del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato cui si rinvia.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, co. 2, del Codice dei Contratti. Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti.

Altresì, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, le **polizze assicurative** per l'esecuzione delle prestazioni.

L'**avvenuta sottoscrizione del contratto** sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale

Amministrativo Regionale della Basilicata - Potenza con sede in via Rosica Achille 89/91, Potenza, PZ 85100

PEC: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it tel. 0971 414111, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del decreto legge n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura di affidamento, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al citato D.Lgs. n. 104/2010.

ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://segretariatobasilicata.acquistitelematici.it/>

- **ALLEGATO 1.** Documentazione progettuale;
- **ALLEGATO 2.** Capitolato Speciale d'Appalto;
- **ALLEGATO 3.** Schema di contratto;
- **ALLEGATO 4.** Determinazione dei corrispettivi;
- **ALLEGATO 5.** Guida della piattaforma di E-Procurement
- **ALLEGATO 6.** Dichiarazione dei Progettisti Indicati;
- **ALLEGATO 7.** Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i.

Il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Francesco Longobardi